

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 del 24.02.1995,
modificato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 10/07/2008)

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Ambito e scopo del regolamento
ART. 2	Classificazione del Comune
ART. 3	Categoria delle località
ART. 4	Gestione dell'imposta e del servizio affissioni
ART. 5	Tariffe e maggiorazioni
ART. 6	Attribuzioni del personale addetto
ART. 7	Data di presentazione degli atti
ART. 8	Funzionario responsabile

CAPO II – IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
ART. 10	Ripartizione degli impianti
ART. 11	Piano generale degli impianti
ART. 12	Impianti privati per affissioni dirette
ART. 13	Autorizzazioni
ART. 14	Anticipata rimozione
ART. 15	Divieti e limitazioni
ART. 16	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
ART. 17	Materiale pubblicitario abusivo
ART. 18	Pubblicità effettuata su spazi comunali
ART. 19	Spazi privati per le affissioni

CAPO III – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 20	Norme di rinvio
ART. 21	Tariffe e determinazione dell'imposta
ART. 21 bis	Insegne d'esercizio - definizione
ART. 21 ter	Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione.
ART. 22	Pubblicità effettuata con veicoli in genere
ART. 23	Mezzi pubblicitari gonfiabili
ART. 24	Pubblicità sonora

CAPO IV – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25	Servizio delle pubbliche affissioni
ART. 26	Norma di rinvio
ART. 27	Richiesta del servizio
ART. 28	Modalità per le affissioni
ART. 29	Rimborso dei diritti corrisposti

CAPO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 30	Sanzioni
ART. 31	Riscossione
ART. 32	Prescrizioni

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33 Norma di rinvio

ART. 34 Entrata in vigore

ART. 35 Abrogazioni di precedenti disposizioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenute nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quanto altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1991 (10.392 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Terranuova Bracciolini, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente regolamento appartiene alla classe IV°.

ART. 3

Categoria delle località

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto le località del territorio del Comune di Terranuova Bracciolini appartengono ad un'unica categoria definita categoria normale.

ART. 4

Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. In conformità all'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni viene esercitato dal Comune in forma diretta.

ART. 5

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto e le relative maggiorazioni, nell'ambito degli importi massimi previsti dalla normativa vigente, sono stabilite con apposita delibera, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio e sono applicabili dal 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce. Nel caso di mancata deliberazione al riguardo si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Comma modificato con deliberazione C.C. n. 46 del 10.07.2008

ART. 6

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati a compiere tutti gli atti di accertamento previsti dall'art. 13 comma 1 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 ivi compreso l'accertamento di violazioni del presente regolamento comunale.

ART. 7

Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

ART. 8

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario al quale assegna le funzioni e i poteri di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 9

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione e la diffusione di messaggi pubblicitari.
2. La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel regolamento comunale riguardante: "la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico".
3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 10.542 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a 127 mq, pari a 180 fogli del formato 70x100.
4. La superficie minima indicata al comma 3 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

ART. 10

Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie complessiva da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie complessiva degli impianti pubblici.

ART. 11

Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità, alla propaganda ed alla promozione di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal regolamento comunale indicato nell'art. 9 comma 2.

ART. 12

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 10, nonché nella distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 11, comma 2, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo, sospensione o revoca della concessione e simili).

ART. 13

Autorizzazioni

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite da apposito regolamento comunale indicato nell'art. 9, comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta o non si faccia luogo ad applicazione del tributo.
 2. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati, pubblicità in forma ambulante, ecc), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Comando di Polizia Municipale che indicherà le prescrizioni cui attenersi.
 3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento, una volta ottemperato l'obbligo della dichiarazione da rendersi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie e di trasporto, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente;
 4. E' soggetta ad autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria di cui all'art. 14, comma 4-septies, del D.L. 1 luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 1986, n. 488.
- 4bis.** L'installazione di impianti pubblicitari lungo le sedi ferroviarie, qualora siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere preventivo nulla osta comunale secondo le competenze e le modalità di cui al presente regolamento.
5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
 6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque

e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 14

Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino integrale alla forma preesistente della sede di manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente regolamento.

ART. 15

Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora è autorizzata, di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse per i quali deve intendersi:
 - a) motivi di sicurezza pubblica;
 - b) motivi di carattere igienico e sanitario;
 - c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.Per le richieste concernenti il punto "C", la pubblicità sonora può essere effettuata nel giorno della manifestazione e nel giorno antecedente la manifestazione.
2. E' vietato il lancio di materiale pubblicitario.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasioni di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione comunale.

ART. 16

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 17 del presente regolamento.

ART. 17

Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori degli spazi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. Per la pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi fatta la facoltà di cui al successivo comma 5, il comune dispone – tramite ordine scritto – la rimozione, a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di giorni 15; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione, eliminazione o cancellazione.
5. Il responsabile del servizio, indipendente dalle procedure di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, procede immediatamente alla copertura della pubblicità abusiva, in modo che quest'ultima sia privata di efficacia pubblicitaria, con spese a carico del contravventore, restando salva ed impregiudicata l'azione di cui al comma 4. Qualora non si riscontrino altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del servizio può consentire che la pubblicità oscurata, una volta pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa ritornare ad essere esposta per il tempo corrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a mesi due dalla data di accertamento della violazione. Nel caso specifico all'accertamento della violazione procede il Comando della Polizia Municipale.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 18

Pubblicità effettuate su spazi comunali.

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per il contribuente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente ed in cui la misura del corrispettivo venga variata, il contribuente deve comunicare, entro 30 giorni, l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

ART. 19

Spazi privati per le affissioni

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio affissioni fatte salve le eventuali esigenze dell'attività del cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art.10, comma 3 del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
5. Per l'affissione sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.20

Norma di rinvio

1. La legge (D.Lgs 15.11.1993 n.507) disciplina il presupposto dell'imposta (art.5), il soggetto passivo (art.69), le modalità di applicazione dell'imposta (art.7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art.9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art.10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14), la pubblicità varia (art.15) e le riduzioni ed esenzioni (art.16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla norma regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.
2. Presupposto dell'imposta:
 - a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare ad imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;
 - b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, si intende lo scambio o la fornitura di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non si prefiggono scopo di lucro.
3. Modalità di applicazione dell'imposta:
 - a) costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicati ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti soggetti diversi, collocati su un unico mezzo di supporto nonché gli altri mezzi similari;
 - b) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
 - c) è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'Art. 7, comma 5, del D.Lgs 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili.
 - d) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in un'unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono sommando poi le rispettive superfici.
4. Dichiarazione:
 - a) non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato;
 - b) il modello di dichiarazione deve essere compilato con cura in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso;
 - c) la dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi il quale – se richiesto – ne rilascia ricevuta. Può essere spedita anche per posta: in tal caso è da

considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune, prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

- a) il pagamento dell'imposta relativo alle denunce di iscrizione ed alle denunce di variazione che comportino un conguaglio d'imposta deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della dichiarazione;
- b) per la sola pubblicità annuale a carattere permanente (punto 2, lettera c) è ammesso il pagamento in rate trimestrali, previa apposita richiesta da parte dell'interessato, sempre che l'ammontare complessivo dell'imposta superi l'importo di Euro 1.549,37;
- c) il termine di pagamento dell'imposta annuale per la pubblicità a carattere permanente di cui al precedente punto 2, lettera c), stabilito dalla legge alla data del 31 gennaio dell'anno di riferimento, è fissato, nel Comune di Terranuova Bracciolini, alla data del 30 aprile di ogni anno. In caso di pagamento rateizzato dovranno essere osservate le seguenti scadenze:

- prima e seconda rata: 30 aprile;
- terza rata: 30 giugno;
- quarta rata: 30 settembre.

Comma sostituito con Deliberazione di C.C. n. 46 del 10.07.2008

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere specificati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 21

Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento e delibera vigenti nel periodo d'imposta considerata.
2. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A" annesso al presente regolamento.

ART. 21 bis

Insegne di esercizio – definizione

Articolo inserito con Deliberazione C.C. n. 46 del 10-07-2008

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte (comprese quelle su tenda), le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente (opachi, luminosi o illuminati che siano) esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta (marchi compresi), la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono

pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze (ad esempio su area pubblica come il marciapiede antistante, il parcheggio di un centro commerciale o il punto d'intersezione con la via principale qualora l'esercizio sia posto in una strada interna);

ART. 21 ter

Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

Articolo inserito con Deliberazione C.C. n. 46 del 10-07-2008

L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:

- 1) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione, valgono ovviamente (oltre al non superamento dei 5 mq. di superficie) le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata per soggettività passiva del titolare;
- 2) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
- 3) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, etc....), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
- 4) l'esenzione prevista si applica alle insegne di esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne di esercizio superi il citato limite di mq. 5, l'imposta è dovuta per l'intera superficie senza detrazione alcuna ;

- 5) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative ad ogni singolo mezzo, ovvero quelle arrotondate ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.Lvo 15.11.1993 n. 507;
- 6) per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, sono altresì esonerate dal tributo le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice Civile.

ART. 22

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli adibiti ai trasporti aziendali, sia per conto proprio che per conto terzi, del nome, dell'indirizzo, del marchio, del sito internet, etcinerenti l'impresa che effettua il trasporto o relativi all'azienda che l'ha commissionato limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni; per gli autotrasportatori associati in cooperative o consorzi di trasporto, l'esenzione si estende anche all'indicazione dei dati della cooperativa o del consorzio di appartenenza.
Comma inserito con Deliberazione C.C. n. 46 del 10-07-2008

ART. 23

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 507/93, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del precitato Decreto Legislativo.

ART. 24

Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni centro o fonte di diffusione (non diffusori, altoparlanti, ecc.) della pubblicità sonora.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 25

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Terranuova Bracciolini costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo.

ART. 26

Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 507/93. Tali disposizioni si intendono richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. Pagamento del diritto:
 - a) è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle pubbliche affissioni. Il pagamento deve essere effettuato in numerario e del pagamento si intende effettuato, anche ai fini sanzionatori il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune;
 - b) in caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19 comma 7, del D.Lgs. 507/93 deve essere comprovata mediante l'esibizione in originale, dell'attestazione di versamento.

ART. 27

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune apposita richiesta scritta, con la indicazione dei quantitativi da affiggere, della durata di esposizione nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti. Per le affissioni per le quali sia stato effettuato il pagamento diretto, la richiesta di cui sopra potrà essere sostituita da una dichiarazione di commissione, prestampata in apposito riquadro della quietanza, compilata e sottoscritta dagli interessati.
2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 28

Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno verrà data la precedenza al committente che abbia versato la cifra più alta e, a parità di cifre, al committente che abbia richiesto l'affissione del maggior numero di manifesti.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco, non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 29

Rimborso dei diritti corrisposti

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo. Per le modalità di presentazione della richiesta e per la restituzione delle somme da parte del Comune, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93.
2. In ogni caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 30

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure e con le modalità di legge.
2. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e di quello di cui all'art. 9 comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario, in solido a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 507/93 e di chi ha installato o ha consentito l'installazione dello stesso.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nelle sezioni 1 e 2 del Capo I della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
4. I dipendenti del servizio addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono anche a compiere tutti gli adempimenti procedurali necessari alla comunicazione delle infrazioni al Comando di Polizia Municipale che provvede all'elevazione delle sanzioni stesse.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Ai fini dell'applicazione pratica del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle entrate sanzionatorie o tributarie e potranno essere esclusivamente destinati alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 31

Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Il Comune di Terranuova Bracciolini ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93 acconsente, per le affissioni, il pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competenti. Per l'effettuazione dei pagamenti a mezzo c.c.p. dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.
3. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 32

Prescrizioni

1. I termini di prescrizione dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dal D.Lgs. 507/93.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti per quanto compatibili ed in quanto applicabili.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti si rinvia a quanto sarà disciplinato con apposito regolamento.

ART. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990 n. 142 è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. In sede di prima applicazione le delibere relative alle tariffe hanno decorrenza dal 1 gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del congruaggio delle maggiori somme dovute per effetto delle nuove tariffe.

ART. 35

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente regolamento comunale in materia e relativi allegati.